

ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE

Avv. Mariella Console

DIRITTO ALL'UNITA' FAMILIARE TUTELA DEI MINORI

>>>>

<<<<

CONTROLLO DEI FLUSSI MIGRATORI

- Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, art. 8;
- Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (c.d. "Carta di Nizza"), art. 7;
- Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata e resa esecutiva con legge n. 176/91
- Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 2, 3,4, 29, 30, 31,32, ecc)

- Direttiva 2003/86/CE – ricongiungimento familiare ;
- Direttiva 2004/38/CE - diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
- Direttiva 2003/109/CE – soggiornanti di lungo periodo;
- D.Lgs. 286/98 - Testo Unico sull'immigrazione, e successive modifiche;
- D.Lgs. 3/2007 - recepimento Dir.2003/109/CE;
- D.Lgs. 5/2007 - recepimento Dir. 2003/86/CE;
- D.Lgs. 30/07 – recepimento Dir. 2004/38/CE;
- D.P.R. 394/99 Regolamento di attuazione del T.U. 286/98 e successive modifiche (D.P.R..334/04)

RICONGIUNGIMENTO

Chi può chiederlo

D.Lgs. 286/98

- Titolari di permesso di soggiorno rinnovabile (lavoro, studio, famiglia, protezione internazionale,...);
- Dimostrazione reddito sufficiente
- Dimostrazione alloggio idoneo

D.Lgs. 30/07

- Cittadini comunitari residenti in Italia;
- Cittadini Italiani;
- Dimostrazione risorse sufficienti

VISTI E PERMESSI DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

Familiari di cittadini extra -UE

→ Art. 29 Dlgs. 28/98

Familiari, anche non comunitari di cittadini UE

→ Dlgs. 30/2007

- N.B. In forza dell'art. 23 Dlgs. 30/2007 tali norme si applicano anche ove più favorevoli ai familiari di cittadini italiani

Per chi si può chiedere

- Figli minori anche del coniuge, minori adottati, affidati o sottoposti a tutela;
- Coniuge non legalmente separato e maggiorenne;
- genitori a carico se non hanno altri figli nel Paese di provenienza, o se ultrasessantacinquenni e gli altri figli sono impossibilitati al loro sostentamento per gravi motivi di salute
- Figli di età inferiore a 21 anni, anche del coniuge (o partner);
- Coniuge;
- Partner se lo Stato riconosce l'unione registrata;
- Ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge

- Figli maggiorenni a carico se totalmente inabili al lavoro

Agevolare l'ingresso

- Ogni altro familiare a carico o convivente nel Paese di provenienza;
- Partner se lo stato non riconosce l'unione

ART.29 c. 5 D.Lgs. 286/98

E' consentito l'ingresso ed il soggiorno in Italia del genitore naturale per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore;

- I requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito devono essere in possesso dell'altro genitore.

C.G.E. sentenza “Chen” 19/10/2004 Causa C-200/02

“Il rifiuto di consentire al genitore cittadino di uno Stato membro o di uno Stato terzo che effettivamente ha la custodia di un figlio al quale l’art. 18 CE e la direttiva 90/364 riconoscono un diritto di soggiorno, di soggiornare con tale figlio nello Stato membro ospitante priverebbe di qualsiasi effetto utile il diritto di soggiorno di quest’ultimo. È chiaro, infatti, che il godimento del diritto di soggiorno da parte di un bimbo in tenera età implica necessariamente che tale bimbo abbia il diritto di essere accompagnato dalla persona che ne garantisce effettivamente la custodia e, quindi, che tale persona possa con lui risiedere nello Stato membro ospitante durante tale soggiorno”.

ALTRI PERMESSI DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

Art. 30 Dlgs. 289/98

- stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato UE, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti ;
- familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato UE residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia, entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;

- genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari e' rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potesta' genitoriale secondo la legge italiana (art. 30 Dlgs. 286/98);
- Figlio minore (o minore adottato, affidato o sottoposto a tutela) convivente con straniero regolarmente soggiornante (art. 31 Dlgs. 286/98).

Art. 19 c.2 D.Lgs 286/9

- Minori anni 18 tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (in questi casi il provvedimento di espulsione è disposto dal Tribunale per i Minorenni) e salvo il diritto a seguire il genitore espulso (lett. a);
- Coniuge e parenti entro il secondo grado conviventi con cittadini italiani (lett. c) ;
 - Permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 28 D.P.R. 394/99
- Donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi al parto (ed il loro coniuge ex Sent. Corte Cost. 376/2000) (lett. d);
 - Permesso di soggiorno per “cure mediche”

IMPUGNAZIONI

Tribunale ordinario (diritto soggettivo)

- Art. 30 c.6 Dlgs. 286/98 + Art. 20 Dlgs. 150/2011
→ Sezione specializzata del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento
- Art. 8 Dlgs 30/2007 + Art. 16 Dlgs. 150/2011
→ Sezione specializzata del luogo in cui il ricorrente ha dimora

N.B. Non sono previsti termini di decadenza

ART. 31 c.3 D.Lgs.286/98

- Il Tribunale per i Minorenni può autorizzare l'ingresso e la permanenza in Italia dei familiari del minore per *gravi motivi* connessi al suo sviluppo psicofisico, tenendo conto dell'età e delle condizioni di salute.
- “Gravi motivi” v. Cass. civ. Sez. Unite, 25 ottobre 2010, n. 21799

Art. 8 Convenzione Europea Diritti dell'Uomo

“Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.”

“Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

Sentenze Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

es. Mostaquim c.Belgique del 18.2.91; Methemi c.France del 26.9.97; Dalia c.France del 19.2.98; Boultif c.Suisse del 2.8.01; Benhebba c. Francia, 10/7/2003; Slivenko e altri c. Lettonia, 9/10/2003; Rodrigues Da Silva e Hoogkamer c. Paesi Bassi, 31/1/2006; Üner c. Paesi Bassi (Grande Camera), 18/10/2006; Syssoyeva c. Lettonia (Grande Camera), 15/1/2007; Maslov c. Austria (Grande Camera), 23/6/2008; Hamidovic c. Italia, 4/12/2012.

Le decisioni prese dagli Stati in materia di immigrazione possono, in alcuni casi, costituire una ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare protetto dall'articolo 8 § 1 della Convenzione, soprattutto quando gli interessati possiedono, nello Stato di accoglienza, legami personali o familiari sufficientemente forti che rischiano di essere gravemente lesi nel caso in cui venga applicata una misura di allontanamento.

Sentenza Corte Cost. 202/2013

Illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato), nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che "ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al "familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato".

Art. 20 D.Lgs. 30/2007

- Il diritto all'ingresso ed al soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari può essere limitato solo per motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
-
- Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese d'origine.

Art. 5 c.5 Dlgs. 286/98

Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

Art. 13 c. 2 bis Dlgs.286/98

Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine

“In tema di espulsione del cittadino straniero, a seguito della sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale e in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all' art. 8 CEDU, l'art. 13, co. 2-bis, del d.lgs. n. 286/98 si applica, con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare”.

Cass. Sez. III Civ. Ord. n. 11955/2020 pubbl.19/06/2022; Cass. I Sez. Civ.. ord. 23957/2018 pubbl. 2.10.2018 e Cass. I Sez. Civile sentenza n. 781/2019, pubbl. 15.1.2019, Cass. Sez. I Civ. ord. 24259/2022, pubblicata in data 4.8.2022.

Art. 19 c. 1.1 (D.L. 130/2020)

Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.

Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

Competenza in caso di espulsione

- Art. 1 c. 2 bis L. L.271/2004 (di conversione del D.L.216/04)

Rimane ferma la competenza del Tribunale in composizione monocratica e del Tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'art.30 e del comma 3 dell'art.31 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del Tribunale in composizione monocratica.

Corte di Cassazione (Ord. n. 5080/2013)

Non esiste un diritto inderogabile a non essere allontananti in pendenza di un qualsiasi accertamento valutativo dell'esistenza di un titolo idoneo. Devono essere esclusi i procedimenti giurisdizionali, pendenti avanti al giudice ordinario o amministrativo relativi al riesame di una revoca o di un diniego di permesso di soggiorno - salvo sia pure entro certi limiti, le domande di protezione internazionale nonché le istanze quali quelle ex art. 31 comma 3 della legge n. 286 del 1998, a causa della pendenza, sopravvenuta al provvedimento espulsivo, di un giudizio volto ad accertare l'esistenza di una misura temporanea di coesione familiare; possono invece giustificare la caducazione di un provvedimento espulsivo le preesistenti richieste di permesso di soggiorno o di suo rinnovo.